



**COMUNE DI
VIGGIANO**

**APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 15/12/2020

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento è assunto ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990, n°41 ed in attuazione del vigente statuto comunale al fine di:

- a) Definire modalità e criteri per la concessione di contributi diretti ed indiretti per la realizzazione di iniziative, opere e progetti specifici di rilevante interesse per la comunità locale e/o per il sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune, anche sulla base del principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost., nonché agevolazioni per l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali;
- b) Determinare i criteri per la concessione del patrocinio del Comune di Viggiano.

Art. 2 Promozione e valorizzazione delle Libere Forme Associative.

L'Amministrazione Comunale indirizza la propria attività di governo locale alla realizzazione del contenuto costituzionale dello sviluppo della personalità dell'individuo e della garanzia dei suoi diritti inviolabili da conseguire anche nel contesto delle formazioni sociali, di cui pertanto riconosce l'utilità nel perseguimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale. Conseguentemente nel rispetto della loro autonomia, valorizza la spontanea nascita e lo sviluppo autonomo di associazioni, enti, fondazioni, comitati e organizzazioni di volontariato, ed in genere di tutti gli organismi privati operanti nel suo territorio e non orientati allo scopo di lucro, promuovendo e garantendo in oltre l'attiva partecipazione di dette formazioni all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali attraverso la istituzione delle Consulte di settore, così come previste, in generale, nel regolamento sugli istituti di partecipazione, nonché sugli specifici regolamenti di funzionamento delle singole Consulte.

Art. 3 Pubblicità e diffusione delle norme regolamentari

L'Amministrazione Comunale predispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte dei diretti interessati e dell'intera comunità Viggianese, dedicando un'apposita sezione del sito internet del Comune.

Art. 4 Criteri di erogazione

La concessione di contributi economici, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, di cui al presente regolamento, viene disposta dalla Giunta Comunale, in base alle risorse disponibili ed alle domande ammissibili, sulla base dei seguenti criteri:

- rilevanza e significatività delle specifiche iniziative ed attività proposte in relazione alla loro utilità ed all'ampiezza e qualità degli interessi coinvolti;
- rilevanza e significatività delle specifiche iniziative in relazione al soggetto promotore e alle sue finalità e competenze statutarie;
- valenza e ripercussione territoriale;
- entità dell'autofinanziamento e modalità di acquisizione dello stesso.

Il presente regolamento non si applica ai benefici che traggono origine dalla legislazione nazionale o regionale o da specifici atti deliberativi che ne disciplinino i criteri e le modalità di concessione.

TITOLO II

PROCEDURE SEZIONE I FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI

Art. 5 Tipologie di contributi e/o vantaggi economici

Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie di contributi a sostegno delle associazioni:

1. Contributi per iniziative particolari e specifiche, ordinari e straordinari, di cui al successivo art.7;
2. Contributi erogati in forma indiretta, di cui al successivo art. 10;
3. Contributi annuali a sostegno dell'attività istituzionale ed ordinaria di cui al successivo art. 11, per la cui erogazione dei contributi si tenga conto di:
 - grado di estensione e valenza nel territorio dell'attività caratterizzante la singola associazione;
 - numero dei soci, iscritti, tesserati e utenti dell'attività;
 - risultati conseguiti dalle associazioni nello svolgimento delle specifiche attività acquisendo la corrispondente documentazione illustrativa e richiedendo la rendicontazione a fronte del contributo erogato;
4. Contributi per la partecipazione a campionati sportivi federali, di cui al successivo art. 9.

Resta salva ed impregiudicata la facoltà del Comune di affidare (secondo il principio di sussidiarietà e nel pieno rispetto della normativa in materia di affidamento dei contratti pubblici) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo o lo svolgimento di attività di cui il Comune sia promotore. Tali fattispecie non sono sottoposte alla disciplina del presente Regolamento e verranno disciplinate secondo apposita Convenzione e secondo una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi ed attività.

In tali fattispecie, gli enti di diritto privato affidatari dei servizi non potranno beneficiare di contributi economici".

Art. 6 Richiesta del soggetto

La richiesta dell'organismo promotore deve contenere anche i seguenti documenti allegati:

- a) Statuto e/o atto costitutivo dell'ente, consorzio, società, associazione qualora non presentato in sede di iscrizione del richiedente all'albo comunale delle associazioni;
- b) Relazione illustrativa dell'iniziativa nella quale risultino chiaramente gli elementi per la sua valutazione anche sotto l'aspetto economico e descrizione delle voci di entrata e di uscita;
- c) Indicazione del periodo di svolgimento della iniziativa e sua durata;
- d) Ultimo bilancio approvato dell'attività del richiedente completo del verbale dell'assemblea, come da statuto;
- e) Nominativo del responsabile e della persona abilitata alla riscossione del contributo, relativi dati fiscali e coordinate bancarie;
- f) Ogni altra documentazione ritenuta idonea e dimostrativa, ivi compresi preventivi di spesa, se esistenti.

L'Amministrazione Comunale è tenuta, entro il termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, ad adottare un atto con l'indicazione dei contributi da erogare agli Orgasmi richiedenti, di cui al comma I art.5. Nei casi previsti dall'art.5 comma 3, l'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare l'ammissione o meno al finanziamento entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 7 Tempi e modalità per la richiesta e determinazione dei contributi a sostegno di manifestazioni, progetti o iniziative.

I soggetti interessati ad ottenere finanziamenti o benefici economici devono presentare specifica richiesta, **entro il mese di ottobre dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio**, indirizzata al Sindaco del Comune di Viggiano, con il Programma delle singole manifestazioni e/o iniziative che intendono realizzare durante l'anno.

L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare la compatibilità della richiesta con le disponibilità di bilancio.

Possono essere, altresì, inoltrate richieste di finanziamento per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, non preventivamente programmabili, al di fuori dei termini di cui al comma 1.

Tali richieste vanno rivolte all'Amministrazione Comunale, secondo le modalità di cui al presente articolo ed all'articolo 6, almeno 45 giorni prima della data prevista per la manifestazione. La concessione dei contributi, ai sensi del presente articolo, comporta l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, di divulgare tale circostanza, pena la revoca del contributo stesso, apponendo sul materiale promozionale la dicitura "con la compartecipazione e/o patrocinio del Comune di Viggiano".

La richiesta dovrà essere corredata da elementi dai quali risultino scopi, finalità, tempi e modalità di realizzazione, nonché le necessarie informazioni di natura economica e finanziaria (compresi i costi da sostenere per l'utilizzo di strumenti, sale, spazi, imposte e tasse a favore del Comune).

In particolare, dovrà essere indicata con precisione la presenza e l'entità di altre forme di finanziamento delle iniziative, di provenienza pubblica (stato, regione, provincia) o privata (sponsorizzazioni, erogazioni, donazioni), per permettere una valutazione equilibrata delle risorse disponibili.

Per ogni attività potrà essere stanziato e concesso un contributo economico nella misura massima stabilita dalla Giunta Comunale, sulla base della documentazione di cui all'art. 6, lettera b) e comunque non superiore ad un contributo annuale complessivo di € 15.000,00, destinato al programma di manifestazioni e/o iniziative ordinarie, presentato dal soggetto promotore entro il mese di ottobre dell'anno precedente. Tale limite non opera per le iniziative e manifestazioni straordinarie e non programmabili, che vanno al di là della normale e ordinaria attività annuale delle associazioni.

L'erogazione dei contributi concessi è subordinata all'effettiva realizzazione dell'iniziativa/attività. Entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa/attività dovrà essere presentata una relazione consuntiva dettagliata dell'attività realizzata, dei risultati raggiunti, del materiale videofotografico realizzato per l'attività che potrà essere liberamente pubblicato sul sito del Comune nel rispetto della normativa sulla privacy, delle spese debitamente documentate e delle entrate accertate, accompagnata dalla richiesta di liquidazione.

In particolare:

1. il contributo per le attività ordinarie non può superare il 70% della spesa, da rendicontare all'Amministrazione comunale ed in ogni caso non potrà eccedere la somma necessaria per realizzare l'iniziativa e l'attività ammessa a finanziamento, detratte le entrate accertate;
2. il contributo rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva superiore al preventivo presentato;
3. il contributo rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva inferiore al preventivo presentato fino ad un massimo del 10%, verrà proporzionalmente ridotto se la spesa effettiva risulta inferiore al preventivo presentato di più del 10% per quanto eccede il 10% stesso.

Il soggetto beneficiario che non presenta rendicontazione delle spese sostenute entro 4 mesi dalla realizzazione dell'attività per la quale era stato chiesto il contributo, si intende rinunciatario al contributo stesso.

Art. 8 Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo è disposta in un'unica soluzione.

Il contributo così determinato sarà erogato con provvedimento dal responsabile di settore solo dopo l'effettiva realizzazione dell'iniziativa e dietro presentazione di idonea rendicontazione della stessa alla quale dovrà essere allegata copia dei documenti di spesa (fatture in originale e/o copie conformi e/o altra documentazione fiscalmente regolare) e di entrata nonché dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i. (disponibile sul sito web del Comune) e fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

Su specifica e motivata richiesta del beneficiario, nei casi in cui l'entità e le modalità della spesa da sostenere siano tali che ad esse non si possa far fronte con le risorse a disposizione del beneficiario, potrà, in via eccezionale, essere accordata un'anticipazione nella misura massima del 50% del contributo concesso.

Nel caso in cui l'iniziativa non sia realizzata o il contributo anticipato si riveli, a consuntivo, di importo superiore a quello erogabile sulla base dei precedenti criteri, le somme indebitamente riscosse dovranno essere restituite all'amministrazione entro il termine da questa assegnato.

Nel caso in cui l'associazione destinataria dell'anticipo del contributo non proceda alla dovuta rendicontazione, ovvero in caso di mancata restituzione delle somme indebitamente percepite, la stessa sarà esclusa, in futuro, da contributi/agevolazioni.

Art. 9 Contributi per la partecipazione a campionati sportivi federali interregionali/regionali/nazionali ed

internazionali.

In caso di partecipazione di associazioni sportive dilettantistiche a campionati federali provinciali e/o regionali i contributi saranno erogati secondo le seguenti modalità:

- per quanto concerne le spese di iscrizione ai campionati, la domanda di contributo dovrà essere protocollata entro il 31 agosto e l'erogazione avverrà entro il 30 settembre, salvo imprevisti o cause di forza maggiore. La liquidazione del contributo richiesto avverrà solo in seguito ad esibizione della documentazione idonea ad attestare la spesa sostenuta, tuttavia, la Giunta Comunale può riconoscere, su istanza dell'associazione, un'anticipazione fino ad un importo massimo del 50% del contributo concesso.
- per quanto concerne le spese per le trasferte, relative ad incontri ufficiali al di fuori del territorio comunale, l'istanza, corredata dal calendario ufficiale del campionato di appartenenza, dovrà essere protocollata entro il 30 novembre e l'erogazione del contributo, dietro presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta - allegando ricevuta delle agenzie di autotrasporto ovvero, in caso di utilizzo di propria autovettura, allegando ricevuta carburante con targa veicolo/i utilizzato/i - avverrà in due soluzioni: entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il contributo per le spese relative a trasferte non potrà superare l'importo massimo di euro 200,00, fatto salvo quanto specificato al comma seguente.

Per le associazioni dilettantistiche, in ambito calcistico, il contributo sarà ripartito nel seguente modo:

- Massimo euro 200,00 per ogni trasferta per tutte le squadre iscritte a campionati F.I.G.C. Basilicata di calcio a 5;
- Massimo euro 250,00 per ogni trasferta per tutte le squadre iscritte a campionati F.I.G.C. Basilicata di calcio a 5 Regionali a girone unico;
- Massimo euro 250,00 per ogni trasferta per tutte le squadre iscritte a campionati F.I.G.C. Basilicata di calcio a 11;
- Massimo euro 300,00 per ogni trasferta per tutte le squadre iscritte a campionati REGIONALI

F.I.G.C. Basilicata "a girone unico" di calcio a 11.

Non sono rimborsabili partite di tornei, amichevoli e qualsiasi incontro diverso da quelli riportati su calendario ufficiale. Non vengono riconosciuti rimborsi per eventuali trasferte in cui le partite vengono rinviate per qualsiasi fattore.

In caso di ritiro dal campionato o per mancata trasferta, in assenza di una valida motivazione, avendo recato un danno d'immagine all'intera comunità Viggianese, l'associazione sportiva dilettantistica destinataria del contributo economico sarà tenuta a restituire entro il 30 giugno dell'anno successivo l'intera somma percepita. In caso contrario, non potrà beneficiare di contributi Comunali per i successivi tre anni.

Fermo restando quanto previsto nell'art. 7 del presente regolamento, è riconosciuta la facoltà alla Giunta comunale di erogare un contributo economico annuale nella misura e con i limiti del precitato art. 7 anche ad associazioni sportive impegnate in campionati interregionali, nazionali ed internazionali.

SEZIONE II BENEFICI ECONOMICI INFORMA INDIRETTA

Art. 10 Contributi erogati informa indiretta.

Il contributo di cui all'art.7 potrà essere concesso, sempre nei limiti previsti dallo stesso, anche sotto forma di prestazioni di servizi o utilizzo di strutture comunali.

Nel caso di manifestazioni, attività od iniziative di particolare rilevanza, che possono richiedere l'intervento di personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, dovrà ritenersi concesso un contributo pari al compenso spettante agli stessi, commisurato alle tariffe orarie per lavoro straordinario. Il numero complessivo di ore lavorative verrà attestato dal Funzionario responsabile del Settore cui il personale è assegnato.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di non concedere, per esigenze di servizio, il proprio personale.

L'utilizzo di sale di proprietà comunale sarà considerato alla stregua di corresponsione di contributo di importo pari a quello stabilito, per l'uso delle sale, con apposito atto di Giunta Municipale, che annualmente determina le tariffe.

L'amministrazione Comunale si riserva di derogare a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo solo per particolari iniziative e attività ritenute particolarmente rilevanti per il prestigio del Comune di Viggiano ovvero per attività le quali richiedano, per motivi attinenti all'ordine pubblico, alla viabilità ovvero per altra esigenza motivata, l'utilizzo di personale comunale.

TITOLO III FINANZIAMENTI E BENEFICI DIVERSI

Art. 11 Contributi e/o vantaggi economici annuali a sostegno dell'attività di Enti e Associazioni.

La concessione di contributi o vantaggi economici a sostegno dell'attività ordinaria di Enti e Associazioni è subordinata alla sottoscrizione di un progetto o, per attività più complesse, di apposita convenzione tra Comune ed ente/associazione approvata dalla Giunta Comunale, che indichi la misura del contributo e le attività che il beneficiario si impegna a svolgere in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente.

L'erogazione di contributi per dette attività con caratteristiche di continuità e/o opere strutturali fruibili, anche dalla collettività, verrà commisurata al valore dell'intervento e del suo effettivo riscontro a favore della collettività in termini di godimento.

La concessione di tali contributi e/o vantaggi economici sarà accordata tenendo in particolare considerazione gli enti pubblici e privati e le associazioni il cui statuto preveda, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni degli stessi.

Il contributo e/o vantaggio economico è subordinato alla presentazione di apposita richiesta contenente analitica relazione sull'attività effettuata dal beneficiario nel corso dell'anno, nonché copia dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, come da statuto.

Il contributo annuale sarà erogato con determinazione del responsabile del servizio competente per settore ad esercizio finanziario (periodo 1.1.-31.12) finito e dietro presentazione di idonea rendicontazione (fatture in originale o copie confrontate con altra documentazione fiscalmente regolare).

Il contributo comunale sarà erogato nella misura massima corrispondente a quella assegnata in via preventiva.

Salvo casi particolari e motivati, i beneficiari dei contributi comunali di cui al Titolo II non possono accedere ai contributi nel presente articolo.

Art. 12 Patrocinio e gonfalone comunale

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, culturale, morale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione:

"Con il patrocinio del Comune di Viggiano".

Le richieste di patrocinio non oneroso sono dirette al Sindaco e devono illustrare l'iniziativa nei contenuti, fini, tempi di svolgimento, luogo e modalità, nonché la puntuale indicazione del soggetto richiedente.

La concessione del patrocinio non oneroso è effettuata con provvedimento del Sindaco e istruita dall'ufficio preposto.

La richiesta di concessione del patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di finanziamento, è istruita dalle competenti unità organizzative secondo le modalità di cui al Titolo II. E' vietata qualsiasi spesa per sponsorizzazioni.

Art. 13 Premi e rappresentanza

La concessione dei finanziamenti e benefici previsti dal presente regolamento non è ostativa alla concessione di premi ed omaggi quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato

valore economico, disposta su specifica autorizzazione del funzionario responsabile in occasione di mostre, rassegne, manifestazioni culturali, sportive, celebrative, turistiche, o con altri fini sociali.

TITOLO IV NORME VARIE

Art. 14 Consulte di settore

Le associazioni e le forme associative iscritte all'albo comunale hanno diritto alla partecipazione di propri rappresentanti in seno alle costituite Consulte di Settore a norma del regolamento, esecutivo ai sensi di Legge, sugli istituti di partecipazione, nonché ai regolamenti di funzionamento delle singole consulte.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 15 Vigenza del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

Le norme quivi contenute sostituiscono quelle di cui al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°17 del 14/07/2005.